



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL  
TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "*Norme in materia ambientale*" - Parte Seconda;

**VISTO** il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, di recepimento della direttiva 2014/52/UE in materia di valutazione d'impatto ambientale, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** in particolare l'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

**VISTI** in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e ss.mm.ii. concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377*";

**VISTO** l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e ss.mm.ii. di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni o dalle Provincie Autonome interessate;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. dalla società Sarlux s.r.l. con nota del 25 novembre 2016 e acquisita al prot. n. 29206/DVA del 1 dicembre 2016, relativa al progetto "Nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210 – Stabilimento di Sarroch";

**PRESO ATTO** che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e al conseguente deposito del progetto, dello studio di impatto ambientale e della sintesi non tecnica per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 28 novembre 2016 sui quotidiani "Corriere della Sera", e "L'Unione Sarda";

**PRESO ATTO** che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 8) "Stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m<sup>3</sup>" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, per le quali è prevista, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale del 25 novembre 2016, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

**PRESO ATTO** che il progetto consiste nella realizzazione di n. 2 nuovi serbatoi a tetto fisso per lo stoccaggio di gasolio, denominati ST209 e ST210, della capacità nominale di 50.000 m<sup>3</sup> ciascuno, entrambi dotati di bacino di contenimento di capacità pari a 1/4 del volume massimo del serbatoio, presso il "Parco Serbatoi Ovest" dello stabilimento Impianti Sud nel Comune di Sarroch (CA) – Regione Sardegna;



A

**CONSIDERATO** sulla base del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2562 del 24 novembre 2017, che:

- l'area non ricade all'interno di siti della Rete Natura 2000, parchi nazionali o regionali;
- per quanto attiene alla Rete Natura 2000 il sito più vicino è costituito dal SIC ITB041105 "*Foresta di Monte Arcosu*" che dista circa 4,5 km dall'area di intervento;
- l'area di intervento dista significativamente dalle aree Natura 2000 ed è esterna a zone protette o di protezione della fauna selvatica;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'istruttoria è pervenuta una osservazione ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che è stata considerata in sede di istruttoria tecnica e ai fini della definizione del procedimento;

**PRESO ATTO** che, sulla base del parere n. 2563 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, con determina direttoriale n. 416 del 14 dicembre 2017, è stato approvato ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo previste nella realizzazione del progetto di cui trattasi, presentato dalla società Sarlux s.r.l. unitamente all'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 25 novembre 2016;

**ACQUISITO** il parere positivo con condizioni n. 2562 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS in merito alla realizzazione dei "Nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210";

**ACQUISITO** il parere favorevole con condizioni n. 2576 del 26 gennaio 2018 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in merito alla realizzazione dei "Nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210";

**PRESO ATTO** che la Regione Autonoma della Sardegna ha fatto pervenire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale una e-mail del 17 febbraio 2017 e la nota prot. n. 8953 del 3 maggio 2017, entrambe inerenti a osservazioni e/o richiesta di integrazioni e chiarimenti, e che tali comunicazioni sono state considerate e valutate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel parere n. 2562 del 24 novembre 2017;

**VISTA** la nota prot. n. 1806 del 29 gennaio 2018 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna ha formulato delle osservazioni sui pareri n. 2562 e 2563

entrambi del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

**VISTA** la nota prot. n. 2732/DVA del 2 febbraio 2018 con la quale la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS un parere in ordine alle osservazioni formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna con la citata nota prot. n. 1806 del 29 gennaio 2018;

**ACQUISITO** il parere n. 2663 del 2 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS relativo alle osservazioni presentate dalla Regione Autonoma della Sardegna sui pareri n. 2562 e n. 2563 del 24 novembre 2017, col quale si confermano integralmente i suddetti pareri n. 2562 e n. 2563;

**ATTESO** che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- sulla base della detta ricognizione, oltre al decreto direttoriale n. 416 del 14 dicembre 2017, col quale è stato approvato ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo previste nella realizzazione del progetto di cui trattasi, non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta salva comunque l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto e/o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non rese, non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;
- fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o della Regione territorialmente competente;



**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- il parere n. 2562 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 43 pagine;
- il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. n. 2576 del 26 gennaio 2018, costituito da n. 19 pagine;
- il parere n. 2663 del 2 marzo 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine;

**CONSIDERATO** che:

- l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che sia l'autorità competente, in collaborazione col Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti di VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- l'articolo 23, comma 3, del citato decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, prevede che *"le disposizioni di cui all'art. 17"* si applicano anche ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente;
- con decreto n. 308 del 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati emanati *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale"*;
- in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";

e pertanto il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

**CONSIDERATO** l'identico contenuto, la condizione ambientale n. 3) del parere n. 2562 del 24 novembre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS deve considerarsi assorbita nelle condizioni ambientali n. B.1.b) e B.6.f) del parere prot. n. 2576 del 26 gennaio 2018 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, riportate nel presente provvedimento ai medesimi punti dell'articolo 1, sez. B);

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. previgente alle

modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto relativo a “*Nuovi serbatoi di stoccaggio gasoli ST209 e ST210 – Stabilimento di Sarroch*”, presentato dalla società Sarlux s.r.l., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui al seguente articolo 1.

### Art. 1

#### Condizioni ambientali

#### Sez. A Condizioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

A.1) Il progetto esecutivo dovrà contenere le soluzioni di gestione delle acque di prima e seconda pioggia, anche per gli eventi straordinari (tempo di ritorno almeno 50 anni), in modo che esse non vengano scaricate a mare senza passare prima dal trattamento di disoleazione.

Ambito di applicazione: Aspetti Progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Autonoma della Sardegna

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.

A.2) Il progetto esecutivo dovrà considerare un sistema di copertura idoneo al contenimento emissioni delle COV in atmosfera, in analogia con le obbligazioni già previste in raffineria, avendo cura di approfondire preliminarmente le alternative e confrontando le stime di COV in uscita dai nuovi serbatoi in raffronto alle emissioni prodotte complessivamente nel parco serbatoi dello stabilimento.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Autonoma della Sardegna

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Sardegna.

- A.3) Il progetto esecutivo dovrà contenere un piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da incidenti e da malfunzionamenti, riguardante le attività correlate con la fase di cantiere.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Autonoma della Sardegna

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Sardegna.

- A.4) Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitoli di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle prescrizioni del presente parere e dovranno essere previsti gli oneri, a carico dell'appaltatore, per far fronte a tutte le cautele, prescrizioni e accorgimenti necessari per rispettare le condizioni ambientali del territorio e dell'area interessata dall'opera.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase di progettazione esecutiva

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Autonoma della Sardegna

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Sardegna.

- A.5) Il cronoprogramma dei lavori dovrà essere trasmesso almeno 30 giorni prima dell'avvio delle opere per consentire il controllo circa il rispetto delle prescrizioni impartite. Le singole fasi di ciascun cantiere dovranno essere tempestivamente comunicate almeno 30 gg. prima.

Ambito di applicazione: Aspetti organizzativi

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM – Fase: Piano Lavori

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Autonoma della Sardegna

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: ARPA Sardegna.

- A.6) Cinque anni prima della dismissione delle opere il proponente dovrà sottoporre all'approvazione del MATTM il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario dell'opera.

Ambito di applicazione: Aspetti progettuali



Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: POST OPERAM – Fase:  
Prima della dismissione


Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Ministero dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del mare

Ente coinvolto nella verifica di ottemperanza: Regione Autonoma della  
Sardegna.

**Sez. B**     *Condizioni ambientali del Ministero dei beni e delle attività  
culturali e del turismo*

B.1) Il Progetto definitivo deve essere modificato ed integrato, anche per  
l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del  
D.Lgs. 42/2004, prevedendo:

- a. la predisposizione di un aggiornamento all'attualità del "*Piano operativo di  
inserimento ambientale e paesaggistico*" del 03/07/1996, presentato dalla  
Società SARAS S.p.A. con nota prot. n. 96/107 del 16/07/1996 ai sensi  
della prescrizione n. g) del decreto di compatibilità ambientale DEC-  
VIA-2025 del 28/12/1994, "... *con l'obiettivo di contribuire a mitigare l'impatto  
visivo dei nuovi impianti ...*" e le cui due aree d'intervento sono evidenziate  
nell'elaborato denominato "*Mitigazione di impatto visivo della Raffineria Saras  
- Sarroch (Ca) - Planimetria zone di intervento*" allegato al suddetto Piano;  
quanto predetto al fine di definire gli interventi necessari per ripristinare  
ed incrementare - alla luce delle nuove realizzazioni qui valutate -  
l'efficacia paesaggisticamente schermante delle essenze arboree e  
arbustive già piantumate nelle stesse aree;
- b. la predisposizione di un progetto definitivo di dettaglio relativo alla  
coloritura esterna di finitura dei nuovi serbatoi in valutazione - la cui  
tonalità sarà definita in accordo con la competente Soprintendenza  
Archeologia, belle arti e paesaggio nella gamma del "marrone o verde  
cupò", evitando di adottare elementi coloristici di enfaticizzazione  
geometrica tali da costituire essi stessi una occasione attrattiva distorta  
del panorama paesaggisticamente rilevante dell'intorno della raffineria nel  
suo complesso. Il suddetto progetto deve verificare anche la possibilità, le  
modalità e la tempistica per estendere il modello di finitura esterna dei  
serbatoi in valutazione come sopra definito, anche agli altri esistenti  
serbatoi, al fine di uniformare nel tempo ed in miglioramento  
l'inserimento paesaggistico dell'intero parco serbatoi della raffineria  
esistente. Il progetto deve, altresì, prevedere la realizzazione in corso  
d'opera di una preventiva campionatura *in situ* - di adeguate dimensioni -  
della coloritura da adottarsi e da sottoporsi alla eguale preventiva



approvazione da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

- c. che la *Relazione Paesaggistica* di cui al DPCM 12/12/2005, relativa alle parti del suddetto "Piano" ricadenti in ambiti tutelati paesaggisticamente (cfr. le fasce di rispetto del "Riu Brillante", ovvero come denominato dal proponente "Rio Mascheroni"; del "Riu is Cannas" e del bene paesaggistico tipizzato ed individuato di cui al Repertorio 2016 del Piano paesaggistico regionale, Codice n. 6357), verifichi la compatibilità paesaggistica del progetto modificato ed integrato nel senso sopra indicati alle lettere a) e b).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - 1.  
Fase precedente alla progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.2) Il Progetto esecutivo dell'intervento di cui trattasi deve altresì prevedere:

- a. che qualsiasi opera di movimento terra superficiale, di scavo o di sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto esecutivo rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi e nel Progetto definitivo di cui alla prescrizione n. B.1), è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - 2.  
Fase di progettazione esecutiva

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.3) La Società Sarlux s.r.l., con almeno trenta giorni di preavviso, deve:

- a. comunicare la data di inizio dei lavori - comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi - alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;



- b. consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio il cronoprogramma definitivo generale di esecuzione delle opere - comprese quelle di impianto del cantiere - che prevedano movimenti di terra, scavi o sondaggi nel sottosuolo.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM - 3. Fase precedente la cantierizzazione

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- B.4) In corso d'opera la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio può impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- B.5) Si prescrive, ai sensi dell'articolo 90, *Scoperte fortuite*, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le attività di impostazione dei cantieri, ovvero delle relative opere connesse - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: *Patrimonio archeologico*), la quale se ne ravviserà necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA -

4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.6) In corso d'opera la Società Sarlux s.r.l. deve provvedere a che:

- a. i siti di interesse archeologico eventualmente individuati durante la realizzazione del progetto di cui trattasi - comprese le opere di cantiere e connesse - siano esplorati esaustivamente con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, essendo edotta la Società Sarlux s.r.l. che qualora non fosse possibile e compatibile la tutela degli stessi siti in altra sede, la loro conservazione *in situ* può comportare una variante alle opere previste;
- b. qualsiasi opera di movimento terra, scavo o sondaggio nel sottosuolo che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante in corso d'opera rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi o con il progetto definitivo di cui alla condizione ambientale n. B.1) o con il Progetto esecutivo, sia soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- c. il materiale di risulta proveniente dai movimenti di terra superficiali e/o dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, deve essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata;
- d. le opere di mitigazione vegetazionale previste nel Progetto definitivo, modificato ed integrato anche ai sensi della condizione ambientale n. B.1.a) e/o delle altre condizioni ambientali di cui alla presente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, siano realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi;
- e. le opere di mitigazione vegetazionale di cui alla condizione ambientale n. B.1.a) siano avviate per quanto possibile in contemporanea con l'impianto del cantiere al fine di giungere al termine della realizzazione dei serbatoi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal previsto "*Piano operativo*";
- f. sia realizzata una preventiva campionatura *in situ* - di adeguate dimensioni - della coloritura da adottarsi per la finitura esterna dei nuovi serbatoi, come indicato nella condizione ambientale B.1.b), da sottoporsi



alla eguale preventiva approvazione da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio;

- g. la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio sia costantemente aggiornata sull'andamento dei lavori e su eventuali circostanze impreviste che dovessero insorgere - in particolar modo per quanto attiene alla tutela dei beni culturali - rimanendo riservata al medesimo Ufficio la possibilità di verificare in qualsiasi momento che le opere siano eseguite conformemente alla documentazione di progetto approvata e a regola d'arte.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- B.7) Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato in continuità con il termine dei relativi lavori il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA - 5. Fase di rimozione e smantellamento del cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

- B.8) La Società Sarlux s.r.l., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio:

- a. una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero B.1) al numero B.7).

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali e Paesaggio



Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - 6.  
Fase precedente la messa in esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.9) La Società Sarlux s.r.l. in fase di esercizio ha l'obbligo:

- a. per tutti gli interventi di mitigazione realizzati su indicazione della presente procedura - sia di tipo edile che vegetazionale - al loro mantenimento in perfetto stato di conservazione al fine di non costituire essi stessi un elemento di degrado delle qualità paesaggistiche dei luoghi interessati;
- b. per gli interventi di specifica mitigazione vegetazionale, all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo nuovo obbligo di verifica annuale.

Ambito di applicazione: Aspetti gestionali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM 7.  
Fase di esercizio

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

B.10) La Società Sarlux s.r.l. deve consegnare alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale deve prevedere l'integrale rimozione delle opere realizzate sotto il piano campagna di origine e la piantumazione di essenze della macchia mediterranea tipica del luogo.

Ambito di applicazione: Altri aspetti

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM - 8.  
Fase di dismissione dell'opera;

Verifica di ottemperanza: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio



Ufficio MiBACT coinvolto: Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

## Art. 2

### Verifiche di ottemperanza

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1, sez. A), del presente decreto e, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla sez. B) del medesimo articolo.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi del richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dei "*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*" indicati nella sez. A) dell'articolo 1 del presente decreto; il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo effettua le attività di verifica tramite i propri Uffici centrali e periferici così come indicati nella Sez. B) dell'articolo 1 del presente decreto.

I suddetti soggetti e Uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In caso contrario, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28, le attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di propria competenza.

Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 1 del presente decreto si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente laddove le attività richieste ai "*soggetti individuati per la verifica di ottemperanza*" e agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

## Art. 3

### Disposizioni finali

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Sarlux s.r.l., al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministero dello sviluppo economico,



alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Città Metropolitana di Cagliari, al Comune di Sarroch, all'ARPA Sardegna e all'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna.

Sarà cura della Regione Autonoma della Sardegna comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO DEI BENI E  
DELLE ATTIVITA' CULTURALI E  
DEL TURISMO

